

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**GABRIELE CIVELLO**

**Recensione a Manuel Bianchi**  
***Oltre la perfezione:***  
***saggio sulla consumazione finale del reato***  
**Dike Giuridica, 2023, pp. VIII-127**

La recensione ha ad oggetto il libro di Manuel Bianchi dal titolo “Oltre la perfezione: saggio sulla consumazione finale del reato”, riguardante i rapporti tra perfezione del reato, anche detta consumazione iniziale o formale, e consumazione finale o sostanziale del reato. Confrontandosi con le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza, Bianchi critica le interpretazioni puramente formali o puramente sostanziali del *discrimen* tra consumazione iniziale e consumazione finale, adottando una soluzione strettamente normativa del problema, il più possibile fedele al principio di legalità.

*Review to Manuel Bianchi, “Oltre la perfezione: saggio sulla consumazione finale del reato, Dike Giuridica, 2023, pp. VIII-127*

*The review deals with the book by Manuel Bianchi, entitled “Oltre la perfezione: saggio sulla consumazione finale del reato”, concerning the relationships between initial and final consummation of the crime. Confronting the reflections of doctrine and jurisprudence, Bianchi criticizes the purely formal or purely substantial interpretations of the distinction between initial consummation and final consummation, adopting a strictly normative solution to the problem, as faithful as possible to the principle of legality.*

Il testo di Manuel Bianchi, dal suggestivo titolo *Oltre la perfezione: saggio sulla consumazione finale del reato*, esamina un tema di teoria generale ancora gravido di dubbi interpretativi, vale a dire quello del momento consumativo del reato, con speciale riferimento a quelle fattispecie che, *de iure* o *de facto*, comportino il compimento di una o più condotte nel corso del tempo: si fa riferimento, in particolare, al reato permanente, a quello abituale, al reato progressivo e al reato a consumazione prolungata, frazionata o differita, con incursioni nel reato istantaneo ad effetti permanenti, nel reato continuato e nella galassia dell’unità e pluralità di reati.

La chiave di volta è rappresentata dalla scissione tra il momento di consumazione iniziale o formale del reato (c.d. *Vollendung*) – in cui il fatto illecito, varcata la soglia del tentativo, può dirsi *pleno iure* perfetto, perfezionato, avendo superato il limite minimo di “offensività tipica” – e il momento di consumazione finale o sostanziale (c.d. *Beendigung*), ossia il *tempus* nel quale il reato,

già perfezionatosi, raggiunge il proprio esito estremo e cessa di esistere come fatto tipico.

Oltre la consumazione finale, come noto, giacciono - estranee al fatto tipico in senso stretto - le conseguenze dannose o pericolose del reato intese come *post factum*, la cui sussistenza o permanenza non ha più incidenza rispetto alla *Beendigung* del reato, rilevando semmai ad altri fini (pensiamo, ad esempio, alla commisurazione della pena, alle cause ostative all'oblazione facoltativa, alle conseguenze civilistiche del reato, e così via).

Lo studio di Bianchi prende atto delle notevoli e perduranti incertezze applicative - o comunque di alcune tesi consolidate, ma inaccoglibili - relative a reati che, pur non avendo natura strettamente permanente, vengono "trattati" dalla giurisprudenza come tali in modo quasi *empirico* ed estemporaneo, ai fini dell'individuazione del momento consumativo e, soprattutto, della decorrenza del termine di prescrizione.

Se l'opinione maggioritaria ritiene che solo la perfezione del reato (*Vollendung*) abbia un preciso addentellato normativo, mentre la consumazione finale (*Beendigung*) sarebbe una costruzione di tipo pre-giuridico o meta-giuridico priva di base legale, l'Autore del testo si impegna a dimostrare l'esistenza, anche all'interno del nostro codice vigente, di segni precisi in senso contrario, primo fra tutti l'art. 158 c.p., in cui per "consumazione" deve intendersi *ultimazione* del reato, e non già mera perfezione "iniziale".

Il primo capitolo è destinato a confutare le teorie *formali pure*, per le quali l'unica figura di "reato di durata" ammessa dall'ordinamento sarebbe quella del reato permanente: esse peccano sia *in malam partem*, poiché finiscono paradossalmente per ampliare la categoria del reato permanente, annoverandovi anche fattispecie che tali non sono (specie quelle a struttura iterativa o abituali), ai fini della prescrizione, del termine per la proposizione della querela, del concorso di persone nel reato e della configurazione di nuove aggravanti nel corso dell'*iter criminis*; sia *in bonam partem*, estendendo *extra ordinem* istituti come la legittima difesa, lo stato di necessità o il concorso apparente di norme. Nel secondo capitolo, invece, vengono esaminate le teorie opposte, *sostanziali pure*, che estendono oltremodo la nozione di "reato di durata" includendovi,

con ragionamento puramente empirico e *a posteriori*, i c.d. “reati a consumazione prolungata”: è il caso delle truffe a consumazione prolungata, dell’usura e della corruzione con pluralità di dazioni, del trasferimento fraudolento di valori e del riciclaggio. Qui la critica dell’Autore è *tranchant*: la giurisprudenza ha costruito la figura pretoria del reato a consumazione frazionata, del tutto privo di addentellato normativo, al solo fine di differire nel tempo la prescrizione, in relazione a figure di reato che invece, a voler rimanere fedeli al principio di legalità, hanno natura indubbiamente istantanea. In tal modo, «tutti i principi di fondo del diritto penale moderno risultano stravolti: dalla riserva di legge [...] al divieto di analogia [...] alla irretroattività della previsione incriminatrice [...] allo stesso imperativo della responsabilità personale» e della conseguente tendenziale rieducazione (p. 83).

D’altra parte, come illustrato nel capitolo terzo, l’estensione a dismisura delle figure di reato “pseudo-permanente” produce effetti distorsivi anche al di là del tema prescrizione: si pensi – come già anticipato nel primo capitolo dell’opera – al requisito dell’attualità nella legittima difesa e nello stato di necessità; alla figura dell’agente provocatore; al concorso apparente di norme.

Proprio il terzo capitolo è destinato alla vera e propria *pars construens*.

Se le teorie puramente formali esasperano la figura “monopolistica” del reato permanente, ricomprendendovi – contraddittoriamente – fattispecie che permanenti non sono (come i reati abituali o a consumazione differita), e se le teorie puramente sostanziali “sfrangiano” il *discrimen* tra fatto e post-fatto sulla scorta di argomenti spesso empirici se non addirittura “sociologici”, la terza via proposta da Manuel Bianchi si snoda lungo due direttrici ermeneutiche.

*In primis*, i c.d. “reati di durata” – nei quali, cioè, si dà (o si può dare) la scissione cronologica tra consumazione iniziale (*Vollendung*) e consumazione finale (*Beendigung*) – non sono solamente quelli *stricto sensu* permanenti (come sostengono le teorie formali pure) bensì, in generale, tutte le figure di reato in cui, necessariamente od eventualmente, la condotta tipica (*Verhaltensbeendigung*) o l’evento tipico (*Erfolgsbeendigung*) – pur con soluzione di continuità, donde la non configurabilità del reato permanente – siano suscettibili di iterarsi o di “mantenersi” nel tempo: si pensi all’accordo corruttivo seguito da effettiva

dazione; o all'inquinamento ambientale cui segua una immediata e ulteriore amplificazione del danno all'ecosistema.

In second'ordine - e qui sopraggiunge la critica alle teorie sostanziali pure - per individuare le ipotesi di "durata criminosa" non è possibile affidarsi ad argomenti meta-giuridici, sociologici o di pura "giustizia sostanziale", ma è pur sempre necessario attenersi al *dato legale del fatto tipico*.

Per tali motivi, ad esempio, appare errato affermare che, nei reati a dolo specifico, la consumazione finale e il *dies a quo* prescrizione avanzino nel tempo, sino all'eventuale verificarsi dell'evento (ad esempio, il profitto o il danno), poiché l'evento, in tali fattispecie, è estraneo al fatto tipico; erroneo nella corruzione fissare la consumazione finale nel compimento dell'atto del pubblico ufficiale, accadimento estraneo alla fattispecie; erroneo, nei reati di mero pericolo, "spostare avanti" la *Beendigung* per l'intervenuto verificarsi di un evento di danno estraneo alla fattispecie; erroneo "spostare in avanti" la consumazione finale nei casi in cui la condotta non venga affatto iterata, né l'evento tipico si protragga o si ripeta nel tempo, ma semplicemente durino o si reiterino le pure *conseguenze* dannose o pericolose del fatto tipico.

*Oltre la perfezione* rappresenta, dunque, uno saggio di teoria generale il cui spirito conduttore consiste nel rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari, contro le tendenze attuali verso forme di "astrattismo" o di "sostanzialismo" penale in cui la *littera legis* viene in qualche modo deformata da argomenti di difesa sociale estranei alla tipicità del fatto.